

## **AMMORTIZZATORI IN DEROGA: I CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE**

*(Ministero del lavoro, Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014)*

Cassa integrazione in deroga e indennità di mobilità possono essere richieste anche da coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti. Le nuove regole, introdotte dal decreto interministeriale n. 83473/2014 e illustrate dal ministero del lavoro nella circolare n. 19/2014, si applicano agli accordi stipulati dal 4 agosto 2014 e fino al 31 dicembre 2016.

### **IMPRESE, ESCLUSI I PROFESSIONISTI**

Il trattamento di cig in deroga può essere chiesto soltanto dai datori di lavoro qualificati come imprese, così come individuate dall'art. 2082 del codice civile. Fuori, dunque, restano i professionisti che non possono essere qualificati "imprese". Il ministero ha precisato, invece, che rientrano in tale ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Ciò in quanto il piccolo imprenditore è soggetto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge, con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti.

### **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

Con riferimento ai lavoratori destinatari, la cig in deroga - che interessa le imprese con meno di 15 dipendenti - può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati (cioè dipendenti) con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati, a condizione che abbiano conseguito un'anzianità di servizio (di lavoro) presso l'impresa che fa richiesta non inferiore a 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento del trattamento cig. Attenzione; il limite di 12 mesi vale per il 2015, perché con riferimento alle prestazioni di cig in deroga relative al corrente 2014 il decreto ha previsto che possa essere erogata ai dipendenti in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12).

Rispetto alla precedente disciplina si tratta di una forte penalizzazione, considerato che prima bastava avere un'anzianità di soli tre mesi. Proprio a motivo di questo carattere restrittivo del requisito, il ministero ha stabilito che il requisito non si applichi a tutte le prestazioni concesse per l'anno 2014 ma soltanto a quelle concesse in base ad accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto che ha riformato gli ammortizzatori sociali (decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014).

#### **Quando la concessione**

La cassa integrazione in deroga può essere richiesta e, quindi, erogata ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro con orario ridotto per contrazione o per sospensione dell'attività produttiva, relative alle seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore oppure ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

Attenzione: ciò che va notato di differenza rispetto al passato è che ora il trattamento cig non può essere in nessun caso concesso per la causale di "cessazione attività" dell'impresa o di una parte di essa, ma solo in caso di "sospensione" dell'attività.

La concessione inoltre può avvenire sulla base di accordi stipulati presso le regioni (o province autonome) oppure presso il ministero del lavoro; il secondo caso ricorre quando la cig in deroga è erogata per crisi e coinvolge unità produttive site in diverse regioni o province autonome.

#### **Quando ed a chi la domanda**

Quando la domanda di concessione o di proroga della cassa integrazione salariale in deroga è stata concessa dalla Regione si applicheranno le seguenti regole. La domanda, corredata dell'accordo, dovrà essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento. La procedura telematica Inps per la presentazione delle istanze da parte delle aziende non è ancora pronta: per ora, fermo restando il termine di presentazione (i 20 giorni), il ministero ha precisato che sono valide le istanze trasmesse secondo le vecchie procedure e modalità previste da ciascuna regione e provincia autonoma.

La regione o provincia autonoma, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda, effettua l'istruttoria e, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede a una prima quantificazione dell'onere connesso alla cig in deroga ed emana il provvedimento di concessione, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate a tal fine. Poi, tramite il Sip (sistema informativo percettori), trasmette il provvedimento all'Inps il quale, verificata la coerenza, procede ad erogare il trattamento ai lavoratori.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome. L'accordo è sottoscritto in sede governativa presso il ministero del lavoro, direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, e inviato telematicamente insieme alla domanda dall'azienda all'Inps.

#### **INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA**

Come per la cig in deroga, anche l'indennità di mobilità in deroga (prevista nel caso di licenziamenti collettivi per cessazione dell'attività delle piccole imprese) può essere richiesta soltanto dai datori di lavoro qualificati come imprese, casi come individuate dall'art. 2082 del codice civile. Fuori, dunque, anche in questo caso i professionisti. E anche in tal caso, il ministero ha precisato che nel campo di applicazione vanno compresi i piccoli imprenditori (art. 2083 del codice civile), vale a dire i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti,

#### **Requisiti soggettivi**

Valgono le stesse regole previste per l'indennità di mobilità ordinaria. Infatti, possono avere accesso all'indennità di mobilità in deroga, i lavoratori in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente svolto, come previsto dal comma 1, dell'art. 16. della legge n. 223/1991.

La concessione dell'indennità di mobilità in deroga è subordinata, inoltre, al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente (allo stesso modo di quanto è stato detto a proposito della cig in deroga).

#### **La durata massima**

I limiti di durata massima della mobilità in deroga, indicati in tabella, sono modulati in base alle eventuali durate delle medesime prestazioni di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. Si distingue, pertanto, tra lavoratori che alla data di decorrenza dell'indennità di mobilità in deroga abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi; e lavoratori che ne abbiano complessivamente beneficiato per un periodo inferiore a tre anni. Per tale categoria di lavoratori inoltre la durata totale

dell'indennità di mobilità, comprensiva dei periodi autorizzati nel corso del 2014, non potrà mai eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi, nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015/2016.

### Come si presenta la domanda

Le istanze di richiesta della mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'Inps, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito; ovvero, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della regione o provincia autonoma ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese pluri-localizzate.

Le regioni e province autonome adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese ubicate nel proprio territorio, e ne quantificano l'onere finanziario, nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Al fine del rispetto di tali disponibilità finanziarie, sono tenute a trasmettere i provvedimenti di autorizzazione, per il tramite del sistema informativo percettori, al ministero del lavoro e all'Inps.

Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori dipendenti da imprese pluri-localizzate è il ministero del lavoro che effettua l'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e, nel caso verifichi la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere finanziario, trasmettendo lo schema di decreto al ministero dell'economia nei successivi 15 giorni per avere il concerto. Entro il termine di 5 giorni dall'adozione del decreto interministeriale, il ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.

<b>LA DURATA MASSIMA DELLA CIG IN DEROGA</b>	
<b>Annualità di riferimento</b>	<b>Durata massima consentita</b>
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	11 mesi nell'arco di un anno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015	5 mesi nell'arco di un anno

<b>LA DURATA MASSIMA DELLA MOBILITÀ IN DEROGA</b>	
<b>Periodo riferimento</b>	<b>Durata massima consentita</b>
<i>Lavoratori che alla data di decorrenza della mobilità in deroga abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi</i>	
Anno 2014	5 mesi nell'arco del periodo (1) 5 mesi più ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti in aree del Mezzogiorno (dpr n. 218/1978)
Anni 2015 e 2016	Il trattamento NON può essere erogato
Dall'anno 2017	Il trattamento è abrogato
<i>Lavoratori che alla data di decorrenza della mobilità in deroga abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni o non ne abbiano mai beneficiato</i>	
Anno 2014	7 mesi nell'arco del periodo (1) 7 mesi più ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti in aree del Mezzogiorno (dpr n. 218/1978)
Anni 2015 e 2016	6 mesi nell'arco del periodo (1) 6 mesi più ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti in aree del Mezzogiorno (dpr n. 218/1978)
Dall'anno 2017	Il trattamento è abrogato
(1) La durata massima è calcolata tenendo conto anche di tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento, per effetto di accordi stipulati in data anteriore al 4 agosto 2014	